

Civile Ord. Sez. 5 Num. 9506 Anno 2018

Presidente: CHINDEMI DOMENICO

Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

Data pubblicazione: 18/04/2018

ORDINANZA

sul ricorso 115-2012 proposto da:

AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

contro

CREDITO ARETUSEO BANCA CREDITO COOPERATIVO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 130-10, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ZAPPULLA, rappresentato e difeso dall'avvocato ALDO BURGIO;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 297/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SIRACUSA, depositata il

2018
952

02/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/03/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA.



Fatti rilevanti e ragioni della decisione.

§ 1. L'agenzia delle entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 297/16/10 del 2 novembre 2010 con la quale la commissione tributaria regionale della Sicilia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi gli avvisi di liquidazione notificati al Credito Aretuseo – Banca di Credito Cooperativo; ciò in revoca dell'agevolazione su imposta ipotecaria e di bollo da quest'ultimo fruita, ex art.15 dpr 601/73, su contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria stipulato, a favore di tal Salvatore Cultrera, il 23 dicembre 2005.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: - il contratto di finanziamento in oggetto aveva durata superiore a quella minima, legalmente richiesta (18 mesi ed un giorno); - la revoca dell'agevolazione non era giustificata dalla clausola di recesso anticipato 'a favore del debitore', essendo quest'ultima prevista in via generale dal legislatore (d.l.7/07, c.d. 'decreto Bersani', conv.in l.40/07) a tutela del contraente debole.

Resiste con controricorso il Credito Aretuseo – Banca di Credito Cooperativo.

§ 2.1 Con *unico motivo* di ricorso l'agenzia delle entrate lamenta - ex art.360, 1[^]co.n.3) cpc - violazione o falsa applicazione degli artt. 15 u.c. dpr 601/73 e 1362 segg.cc. Per avere la commissione tributaria regionale omesso di considerare che ciò che ostava alla agevolazione in questione era la clausola di recesso anticipato (anche prima del suddetto termine legale minimo), così come nella specie riconosciuta a favore - non già del debitore, secondo quanto previsto dal 'decreto Bersani' - bensì della banca stessa.

§ 2.2 La *ratio decidendi* adottata dalla commissione tributaria regionale deve ritenersi effettivamente non pertinente alla lite.

Il problema controverso non verteva sulla non riconoscibilità dell'agevolazione ex art.15 dpr 601/73 in presenza di clausola contrattuale di recesso anticipato a favore del soggetto finanziato, bensì in presenza della medesima clausola a favore della banca erogante.

Per quanto concerne il primo aspetto, la stessa amministrazione finanziaria conviene sul fatto che l'estinzione anticipata del mutuo concreti



l'esercizio di un diritto del mutuatario; riconosciuto - prima che dal contratto - dalla legge (art.40 TUB d.lgs. 385/93; art.7, comma 1, d.l. 7/07 conv.in l.40/07 introduttivo del principio di gratuità di tale esercizio).

Sulla base del dato normativo, si è pertanto affermato (Cass. 9931/08) che: *"la considerazione negoziale dell'esercizio di tale facoltà, che nella previsione normativa non è soggetto a limiti temporali, è ininfluenza sulla determinazione della durata contrattuale dell'operazione di finanziamento, la quale prescinde dalla possibilità per il debitore di estinguere anticipatamente l'obbligazione. Ciò significa che quella di adempimento anticipato è una facoltà irrinunciabile del debitore, che non è soggetta ad un riconoscimento pattizio tra soggetto finanziatore e soggetto finanziato, nel senso che l'esercizio di quella facoltà non può ritenersi condizionato dall'inserimento nel contratto di una apposita clausola che lo consenta o di una clausola di contenuto difforme dalla previsione normativa che quella facoltà attribuisce, ad es. limitandone l'esercizio in un determinato spazio temporale, escludendo che esso sia possibile prima di una definita durata contrattuale dell'operazione di finanziamento"*. Per giungere quindi alla conclusione secondo cui: *"La facoltà del debitore di adempimento anticipato delle obbligazioni assunte nei contratti di finanziamento a medio e lungo termine, essendo riconosciuta dalla legge come condizione di favor per il soggetto finanziato, quale contraente debole in un rapporto asimmetrico, non determina la decadenza dai benefici fiscali dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, anche qualora tale facoltà sia esercitabile prima che decorra la durata minima contrattuale considerata dalla norma agevolativa"*.

Era dunque pacifico che la facoltà di estinzione anticipata del mutuo *ex latere debitoris* non determinasse la revoca delle agevolazioni in questione.

§ 2.3 Ciò ribadito, la commissione tributaria regionale (come già il primo giudice) doveva farsi carico del fatto che tale revoca era stata dall'agenzia delle entrate disposta per la - tutt'affatto diversa - ragione che il contratto di finanziamento ipotecario in oggetto conteneva clausola di recesso unilaterale a 'favore della banca', così formulata (art.7): *"indipendentemente dalla sussistenza delle suddette circostanze, la banca ha inoltre facoltà di recedere dal presente contratto, con espressa*



comunicazione, al ricorrere di una giusta causa e di revocare, quindi, il credito accordato”.

In tale situazione, l'indirizzo interpretativo dell'art.15 cit. di cui dare conto era quello in base al quale: *“ciò che assume rilievo determinante è l'assunzione di un vincolo negoziale per un arco di tempo minimo stabilito dalla legge, indipendentemente dalle vicende successive del rapporto”,* in maniera tale *“che la previsione, nel contratto di finanziamento, di una clausola in base alla quale l'azienda di credito ha la facoltà di recedere unilateralmente e senza preavviso anche prima della scadenza dei 18 mesi, priva dall'origine il credito della sua natura temporale (medio-lunga) richiesta dalla norma di agevolazione tributaria, degradando la durata del rapporto ad elemento variabile in funzione dell'interesse dell'azienda di credito”* (Cass. 28879/08, con richiamo a Cass. 1585/94, 11165/05, 14046/06; nello stesso senso, più di recente, Cass. 12928/13 e 2188/15).

Segnatamente, si trattava di verificare l'applicabilità di tale indirizzo – del tutto pacifico allorché si verta di clausola di recesso *ad nutum* – anche all'ipotesi (come quella di specie) di recesso consentito alla banca non *ad nutum*, ma soltanto per giusta causa.

§ 2.4 Pur nella consapevolezza di taluni precedenti di segno contrario (Cass.2188/15; Cass.4792/02), si ritiene che la pattuizione di una clausola risolutiva o di recesso a favore dell'ente erogante - ricollegata alla sussistenza di gravi inadempimenti e, comunque, di una giusta causa impeditiva del normale svolgimento del rapporto secondo la natura e gli scopi suoi propri – non determini il venir meno della *ratio* agevolativa; non determini, cioè, quella *“degradazione della durata del rapporto ad elemento variabile in funzione dell'interesse della banca”* che – come detto – la giurisprudenza pone a fondamento della decadenza dalla agevolazione in fattispecie di recesso *ad nutum* della banca stessa.

Ai fini che qui rilevano, va osservato che la previsione di una clausola di recesso per giusta causa: - opera in direzione non espansiva ma limitativa dell'autonomia delle parti, là dove esclude di per sé l'antitetica facoltà di recesso *ad nutum* (della banca); - risponde ad un principio connaturato ai rapporti negoziali di durata, e coesenziale anche all'ambito della funzione creditizia; - è posta essa stessa a presidio del nucleo fondamentale del



contratto di finanziamento a medio-lungo termine, e della possibilità di concreta realizzazione del suo sostrato causale, così come valorizzato dal regime fiscale di favore; - è selettivamente assoggettata, a tutela del contraente debole in rapporto asimmetrico, a vaglio giudiziale circa l'effettiva rispondenza a 'giusta causa' dell'evento ostativo alla prosecuzione del rapporto dedotto dalla banca; - consente che tale vaglio venga espletato anche quando non vi sia stata predeterminazione contrattuale dei singoli casi legittimanti l'estinzione anticipata del vincolo, dovendo l'ipotesi concretamente dedotta pur sempre rispondere a caratteri di serietà, gravità, comprovata improseguibilità del rapporto.

In definitiva, mentre la previsione di recedibilità *ad nutum* della banca è effettivamente in grado di incidere *ab initio* sull'elemento normativo indefettibile di stabilità, costituito dalla durata minima del finanziamento di medio/lungo termine, non altrettanto può dirsi allorquando il rapporto venga risolto anticipatamente in applicazione delle ordinarie norme del codice civile in tema di inadempimento grave, o in virtù di particolari clausole contrattuali di salvaguardia destinate ad operare in corso di rapporto; *semperché* - come osservato da un risalente ma sempre attuale indirizzo di legittimità in materia - "*tale anticipata risoluzione sia collegata a circostanze di fatto obiettivamente accertabili e non rimesse al mero arbitrio dell'istituto mutuante*" (Cass. 4470/83).

Il *decisum* della commissione tributaria regionale va dunque confermato, seppure all'esito di una diversa motivazione in diritto.

Vista la non lineare giurisprudenza in materia, si ravvisano i presupposti per compensare le spese di lite.

Pqm

La Corte

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 22 marzo 2018.

Il Presidente
Domenico Chindemi